



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/2

Al leg. rappr. di Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l.
Via Nicolò Marcozeni, 12
37023 GREZZANA (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo, 36
37036 S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Al dirigente della Direzione Ambiente della Regione
del Veneto
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (VE)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
dell'A.R.P.A.V.
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA (VR)

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dell'A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera
Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

Al responsabile dell'Ufficio Produttivi di Acque
Veronesi s.c. a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA (VR)

Oggetto: Trasmissione della determinazione n. 1177/20 del 12 maggio 2020 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Trasmetto in allegato la determinazione n. 1177/20 del 12 maggio 2020 con cui si rilascia l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 12 maggio 2025, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) e gestito dalla ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l..

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo
responsabile del servizio
responsabile dell'U.O.
responsabile del procedimento
e-mail
PEC
web

Via Franceschine, 10 – 37122 Verona
Luigi Sansoni
Giuseppe Biondani
Michele Marchi
michele.marchi@provincia.vr.it
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233
allegati n. 1
file trasm det 1177-20
aut eserc ATC.odt



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 2/2

Il legale rappresentante della ditta, o suo delegato, dovrà ritirarne copia originale presso gli uffici della Provincia di Verona presentando un numero di marche da bollo (valore € 16.00) pari ad una ogni quattro facciate del provvedimento.

Ricordo che, nel perdurare dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli utenti esterni possono accedere agli uffici della Provincia di Verona solo per motivi non procrastinabili, previo appuntamento; l'adempimento dell'obbligo di ritiro sopra richiamato è dunque procrastinato alla successiva fase di riapertura degli uffici provinciali.

La presente nota è stata predisposta e condivisa dal responsabile del procedimento.

Distinti saluti.

Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD¹)

¹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 12 maggio 2025, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) e gestito dalla ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l..

determinazione n. 1177/20 del 12 maggio 2020

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l., con sede legale in Via N. Marcozeni n. 12 nel comune di Grezzana (VR) e sede operativa in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento²;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 12 maggio 2025.

Fatto Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1118 del 1 luglio 2014³ la Regione del Veneto ha approvato il progetto di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale da realizzarsi in Via dell'Artigianato n. 24 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con determinazione n. 2690/15 del 21 luglio 2015 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 20 luglio 2020, per l'impianto di recupero e

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

³ Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1 luglio 2014, n. 1118, "AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.r.l. - Progetto di impianto di recupero e smaltimento rifiuti derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale. Comune di San Martino Buon Albergo (VR) Via dell'Artigianato 24, ZAI San Martino Buon Albergo (VR). D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. art. 208; L.R. 3/2000, art. 25, 26" (d.G.R.V. n. 1118/2014).

smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 24 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 681 del 16 maggio 2017⁴ la Regione del Veneto ha approvato il progetto di modifica dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 24 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con nota del 25 giugno 2018⁵ la ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. ha comunicato una proposta di modifica non sostanziale consistente in una rimodulazione delle strutture di stoccaggio con contestuale lieve riduzione del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti.

Con nota del 3 settembre 2018⁶ la ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. ha comunicato il completamento delle opere, l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, previsto per il 24 settembre 2018, ed il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto. Alla comunicazione la ditta ha allegato la copia delle garanzie finanziarie, la dichiarazione del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e la dichiarazione di possesso requisiti soggettivi da parte della legale rappresentante/Responsabile Tecnico.

Con nota del 23 marzo 2019⁷ la ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con nota del 4 aprile 2019⁸ la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con nota del 18 giugno 2019⁹ questa Provincia ha convocato per il giorno 28 giugno 2019 un incontro istruttorio¹⁰ in merito al procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Con nota del 12 luglio 2019¹¹ la Provincia di Verona ha chiesto alla Regione del Veneto alcuni chiarimenti in merito al contenuto della d.G.R.V. n. 681/2017.

Con nota n. 168031 del 27 aprile 2020¹² la Regione del Veneto ha fornito le precisazioni richieste.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero e smaltimento (R12 e R13; D13, D14 e D15) di rifiuti non pericolosi.

⁴ Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 16 maggio 2017, n. 681, "Ditta Autotrasporti Tezza Clemente S.r.l. - Inserimento all'interno dello stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona) di un'area per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006" (d.G.R.V. n. 681/2017).

⁵ Acquisita al n. 39446 del 2 luglio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 52781 del 3 settembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 16204 del 25 marzo 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Iscritta al n. 18378 del 4 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Iscritta al n. 33557 del 18 giugno 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Verbale iscritto al n. 26698 del 3 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Iscritta al n. 38705 del 12 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Acquisita al n. 21048 del 27 aprile 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- container scarrabili;
- pala gommata;
- filtropressa.

Le acque di produzione (filtropressa e lavaggio automezzi), le acque piovane di dilavamento della piazzola di lavaggio automezzi e le acque provenienti dai servizi igienici sono scaricate in pubblica fognatura, previo trattamento presso il depuratore aziendale.

Le acque piovane di dilavamento del piazzale esterno (sola viabilità) e le acque ricadenti sul sedime del capannone (pluviali) sono scaricate al suolo mediante pozzi perdenti.

Documentazione agli atti della Provincia:

- comunicazione di modifica non sostanziale¹³ del progetto approvato relativa ad una rimodulazione delle strutture di stoccaggio con contestuale lieve riduzione del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti;
- parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, espresso da Acque veronesi s.c. a r.l.¹⁴;
- comunicazione di fine lavori e avvio dell'impianto¹⁵, corredata da:
 - nota di nomina del Responsabile Tecnico;
 - polizza fideiussoria n. 636813 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 29 settembre 2014, integrata con appendici n. 1¹⁶ emessa in data 9 settembre 2015, n. 2¹⁷ emessa in data 23 luglio 2018;
 - polizza R.C. Inquinamento n. 09670HH emessa da Sara Assicurazioni S.p.A. in data 24 gennaio 2014;
- istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto¹⁸, corredata da:
 - certificato di collaudo funzionale;
 - valutazione di impatto acustico;
- Piano di gestione operativa¹⁹;
- Piano di sicurezza²⁰;
- Piano di ripristino ambientale²¹.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000²² e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013²³.

¹³ Acquisita al n. 39446 del 2 luglio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Acquisita al n. 65602 del 20 luglio 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Acquisita al n. 52781 del 3 settembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶ Acquisita al n. 57402 del 11 luglio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Acquisita al n. 52781 del 3 settembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ Acquisita al n. 16204 del 25 marzo 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 112252 del 31 dicembre 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Acquisita al n. 112252 del 31 dicembre 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²¹ Acquisita al n. 80013 del 13 agosto 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

²³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore²⁴.

La proposta di variante al progetto comunicata con nota del 25 giugno 2018 si configura come modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale n. 3/2000 poiché non riguarda il processo tecnologico di recupero, né la tipologia e quantità di rifiuti recuperati e smaltiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto.

Obblighi

da rispettare La ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Artigianato n. 26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

- 1) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- 2) la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il gestore dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
- 3) la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014²⁵, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013²⁶ e del 13 giugno 2014²⁷); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. La documentazione deve essere accompagnata da uno schema di calcolo degli importi garantiti;
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;
- 4) qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale di Verona di A.R.P.A.V., accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;

²⁴ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006); l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 1998); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i (d.lgs. n. 36/2003).

²⁵ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

²⁶ Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

²⁷ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

- 5) la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010²⁸ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.
- Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;
- 6) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

Gestione rifiuti

- 7) possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
- 8) i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate²⁹:

R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ³⁰
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 ³¹ ;

²⁸ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

²⁹ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

³⁰ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

- 9) la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è ripartita nel seguente modo:
- 2'250 Mg/anno (pari a 10 Mg/giorno) per i rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni R12-R13 e D13-D14-D15;
 - 32'080 Mg/anno (pari a 17'628 m³/anno) per i rifiuti che possono essere sottoposti alla sola operazione R13;
- 10) la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti è ripartita nel seguente modo:
- 90 Mg (suddivisi in 30 Mg di rifiuti in ingresso e 60 Mg di rifiuti in uscita) per i rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni R12-R13 e D13-D14-D15;
 - 616 Mg (pari a 339 m³) per i rifiuti che possono essere sottoposti alla sola operazione R13;
- 11) non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
- 12) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- 13) i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce³²;
- 14) le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella tavola "Stato aggiornato 2019" dell'elaborato "Tavole 3-4 –

³¹ In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

³² "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

Planimetria: Stato autorizzato – Planimetria: Stato aggiornato 2018” agli atti della Provincia di Verona³³. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente delimitate ed identificate nonché munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e riportante codice area, EER stoccabili e destinazione finale (recupero/smaltimento).

Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;

- 15) lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo, travaso e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
- 16) in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo;
- 17) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero;
- 18) all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale “area emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
- 19) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
- 20) in uscita dall'impianto, il rifiuto derivante dall'operazione di filtropressatura (fango filtropressato e/o acqua di risulta) potrà essere conferito negli impianti finali di destinazione solo se nel rispetto della normativa di settore vigente e dei titoli autorizzativi degli stessi impianti finali; in particolare, nei casi di utilizzo del fango filtropressato per recuperi ambientali (R10), il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo indicato nell'Allegato 3 al d.m. 5 febbraio 1998;
- 21) i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento R12, D13 e D14 svolte in impianto dovranno essere avviati presso impianti autorizzati ad effettuare le altre operazioni di recupero/smaltimento definitivo (da R1 a R11 e da D1 a D12). Non sono consentiti ulteriori passaggi intermedi a impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 ed a impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15;
- 22) i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) e/o per il solo deposito preliminare (D15) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero/smaltimento (da R1 a R11 e da D1 a D12) presso impianti allo scopo

³³ Acquisita al n. 39446 del 2 luglio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare;
- 23) non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 - 24) i piazzali e la pavimentazione interna ed esterna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
 - 25) nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
 - 26) i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 12 mesi;

Emissioni in atmosfera

- 27) l'attività di trattamento, incluso il mero stoccaggio, deve svolgersi in modo da evitare la formazione e la diffusione all'esterno di polveri e di emissioni maleodoranti;
- 28) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di San Martino Buon Albergo nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

- 29) tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

- 30) lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui industriali costituiti da acque di produzione (filtropressa e lavaggio automezzi), acque meteoriche di dilavamento della piazzola di lavaggio automezzi di 56 m² e acque provenienti dai servizi igienici deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" e del limite di volume annuo;
- 31) la ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura su un campione medio ponderato prelevato in un intervallo di 24 ore che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:

*pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Fosforo totale (come P),
Idrocarburi totali, Ferro, Piombo, Rame, Zinco*

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi s.c. a r.l. o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

- La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
- 32) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
- 33) il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
- 34) la ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it , entro il 15 gennaio di ciascun anno, sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica: “denuncia di scarico”
- il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;
- 35) la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
- 36) qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
- a) “Quaderno di Manutenzione” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - b) “Registro di Carico e Scarico” così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia,

identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;

- 37) compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
- 38) la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,³⁴ del d.lgs. n. 152/2006. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà:

- con applicazione della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale scaricato;
- con applicazione della tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola di lavaggio inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 56 la formula indicata nel PTA:

$$\text{mc/anno} = \text{mq piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove: $0,9 = \text{coefficiente superficie impermeabile}$
 $\text{coeff. di piovosità} = \text{mm di pioggia caduti nell'anno considerato}$

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli

³⁴ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, Acque Veronesi s.c. a r.l. proporrà alla Provincia di Verona la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente provvedimento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di San Martino Buon Albergo, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile

presentare ricorso al giudice amministrativo³⁵ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica³⁶.

Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.

Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD³⁷)

³⁵ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³⁶ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³⁷ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).

Tabella Codici EER ed Attività

codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero
<i>01 04 08</i>	<i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	/	<i>R13</i>
<i>01 04 09</i>	<i>scarti di sabbia e argilla</i>	/	<i>R13</i>
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D13-D14-D15	R12-R13
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D13-D14-D15	R12-R13
<i>01 04 13</i>	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 01 01</i>	<i>cemento</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 01 02</i>	<i>mattoni</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 01 03</i>	<i>mattonelle e ceramiche</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 01 07</i>	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 02 02</i>	<i>vetro</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 05 04</i>	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>	/	<i>R13</i>
<i>17 09 04</i>	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	/	<i>R13</i>

Legenda: in *corsivo* i nuovi codici EER introdotti.